Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 luglio 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1962, n. 782.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del bacino dell'Alto Po, ricadente in provincia di Cuneo ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991. Pag. 2834

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1962, n. 783.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio del bacino del torrente Cervo, in provincia di Vercelli, ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952. n. 991 Pag. 2835

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1962, n. 784.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana della parte del bacino montano del fiume Conca, in provincia di Pesaro, ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 Pag. 2835

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1962, n. 785.

Modificazioni dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Cassa di risparmio in Bologna Pag. 2836

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1962, n. 786.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Apollinare nel comune di Monteroberto (Ancona) . . . . Pag. 2836

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1962, n. 787.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, sita in località «I Ciliani» del comune di Prato (Firenze) . . Pag. 2836

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1962, n. 788.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Costantino Vescovo e Confessore, in località San Costantino del comune di Briatico (Catanzaro) Pag. 2836

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1962, n. 789.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe, in località Villa San Giuseppe del comune di Reggio Calabria Pag. 2836

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1962, n. 790.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma «æque principaliter» della parrocchia di Santo Spirito nel comune di Urbino, con la parrocchia di San Sergio nello stesso Comune Pag. 2836

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1962, n. 791.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea, nella forma «æque principaliter» della parrocchia di Santa Brigida, in frazione omonima del comune di Roncegno (Trento) con la parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo in Roncegno Pag. 2837

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1961.

Istituzione, presso il Ministero dell'interno - Amministrazione degli archivi di Stato, del ruolo degli operai permanenti del servizio microfotografico e di legatoria e restauro. Pag. 2837

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1962.

Concessioni di temporanea importazione . . Pag. 2837

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1962.

Revoca del periodo medio di occupazione ai fini degli assegni familiari attribuito con decreto ministeriale 9 giugno 1958 ad alcune cooperative e carovane delle provincie di Catania, Palermo e Rovigo . . . . Pag. 2840

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1962.
Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Napoli Operosa », con sede in Napoli Pag. 2840

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1962.
Piano esecutivo delle opere pubbliche da attuarsi negli esercizi 1961-62 e 1962-63, ai sensi della legge 25 gennaio 1962, n. 11 Pag. 2840

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1962.
Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Bari per l'anno 1962 . Pag. 2843

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Revoca del provvedimento di scioglimento della Società cooperativa edilizia « Camoscio », con sede in Milano. Pag. 2844
Scioglimento della Società cooperativa di « Consumo di Attigliano », con sede in Attigliano (Terni) Pag. 2844

Ministero dei lavori pubblici: Esito di ricorso Pag. 2844

Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Esito di ricorso Pag. 2844

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 2844

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Diario delle prove scritte del concorso per esame a ventotto posti di vice conservatore in prova degli Archivi notarili, indetto il 26 ottobre 1961 Pag. 2845

Ministero della pubblica istruzione: Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a ventidue posti di agente tecnico in prova per i servizi dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato al personale ausiliario di ruolo e non di ruolo, comunque in servizio negli uffici dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi Pag. 2845

Ufficio veterinario provinciale di Bologna: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna Pag. 2848

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 179 DEL 17 LUGLIO 1962:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 792.
Norme sulla istituzione della Commissione paritetica per la determinazione delle qualifiche professionali dei lavoratori parrucchieri della città di Milano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 793.
Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti dipendenti dalle imprese esercenti il commercio con l'estero nella Liguria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 794.
Norme sul trattamento economico e normativo per le maestranze autonome che effettuano operazioni di mattazione di bestiame nei pubblici macelli della provincia di Campobasso.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 795.
Norme sul trattamento economico e normativo delle lavoratrici addette alla monda del riso nella provincia di Verona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 796.
Norme sul trattamento economico e normativo delle maestranze specializzate agricole dipendenti dalle imprese ortoflorofrutticole e di giardinieri addetti a ville private, conritti e alberghi della provincia di Varese.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 797.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di pulizia di impianti di raffinazione e lavorazione olii minerali, di serbatoi e rispettive condutture nel territorio di Trieste.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 798.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle agenzie di assicurazioni in gestione libera della provincia di Firenze.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 799.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione delle erbe ornamentali della provincia di Pistoia.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 800.
Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle provincie di Modena e Terni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 801.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle provincie di Caserta, Latina e Vercelli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 802.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle scuderie di cavalli da corsa al trotto della Toscana.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 803.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla mietitura e trebbiatura del frumento cereali minori e semenzine della provincia di Verona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 804.
Norme sul trattamento economico e normativo dei professori d'orchestra, assunti con contratto a tempo determinato, dipendenti dai teatri e cinema-teatri ove agiscono imprese di operetta, rivista, varietà e avanspettacolo della provincia di Piacenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 805.
Norme sul rattamento economico e normativo delle guardie giurate di riserve di caccia e di aziende agricole della provincia di Firenze.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1962, n. 782.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del bacino dell'Alto Po, ricadente in provincia di Cuneo ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Cuneo in data 16 giugno 1955 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del bacino dell'Alto Po in provincia di Cuneo;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;

Viste le lettere n. 3483 in data 9 agosto 1956 del Ministero dei lavori pubblici e n. 111158 in data 18 novembre 1961 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il bacino dell'Alto Po, ricadente nella provincia di Cuneo, esteso per Ha. 25.523 e delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1962

GRONCHI

RUMOR — TAVIANI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1962, n. 783.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio del bacino del torrente Cervo, in provincia di Vercelli, ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Vercelli per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del bacino montano del torrente Cervo, in provincia di Vercelli, esteso per Ha. 38.713;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;

Viste le lettere n. 4106 in data 17 agosto 1961 del Ministero dei lavori pubblici e n. 155758 in data 5 dicembre 1961 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio del bacino del torrente Cervo, in provincia di Vercelli, esteso per Ha. 38.713 e delimitato secondo la linea segnata in verde nella citata corografia su scala 1:100.000, che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1962

GRONCHI

RUMOR — TAVIANI — ZACCAGNINI —

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 2. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1962, n. 784.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana della parte del bacino montano del fiume Conca, in provincia di Pesaro, ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pesaro in data 1° marzo 1960 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana di parte del bacino montano del fiume Conca, in provincia di Pesaro;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;

Viste le lettere n. 1707 in data 28 marzo 1961 del Ministero dei lavori pubblici e n. 125166 in data 12 gennaio 1962, del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

La parte del bacino montano del fiume Conca in provincia di Pesaro, estesa per Ha. 8.149, delimitata secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, è classificata ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1962

GRONCHI

RUMOR — SULLO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1962, n. 785.

Modificazioni dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Cassa di risparmio in Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Cassa di risparmio in Bologna, approvato con proprio decreto in data 16 dicembre 1959, n. 1243;

Vista la deliberazione in data 27 novembre 1961 del Consiglio di amministrazione della predetta Sezione autonoma;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 4 dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Cassa di risparmio in Bologna è modificato come segue: « Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di L. 1.500.000.000, assegnata dalla Cassa di risparmio in Bologna ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1962

GRONCHI

TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1962, n. 786.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Apollinare nel comune di Monteroberto (Ancona).

N. 786. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Jesi in data 12 settembre 1961, integrato con dichiarazione del 12 gennaio 1962, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Apollinare nel comune di Monteroberto (Ancona), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1962, n. 787.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, sita in località « I Ciliani » del comune di Prato (Firenze).

N. 787. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, sita in località « I Ciliani » del comune di Prato (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1962, n. 788.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Costantino Vescovo e Confessore, in località San Costantino del comune di Briatico (Catanzaro).

N. 788. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Costantino Vescovo e Confessore, sita in località San Costantino del comune di Briatico (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1962, n. 789.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe, in località Villa San Giuseppe del comune di Reggio Calabria.

N. 789. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe, sita in località Villa San Giuseppe del comune di Reggio Calabria.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1962, n. 790.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter » della parrocchia di Santo Spirito nel comune di Urbino, con la parrocchia di San Sergio nello stesso Comune.

N. 790. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 1° gennaio 1962, con cui cui è stata disposta l'unione perpetua, nella forma « æque principaliter » della parrocchia di Santo Spirito nel comune di Urbino, con la parrocchia di San Sergio nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1962, n. 791.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea, nella forma « æque principaliter » della parrocchia di Santa Brigida, in frazione omonima del comune di Roncegno (Trento) con la parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo in Roncegno.

N. 791. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 22 febbraio 1962, con cui è stata disposta l'unione temporanea, nella forma « æque principaliter » della parrocchia di Santa Brigida in frazione omonima del comune di Roncegno (Trento), con la parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo in Roncegno.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 46. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1961.

Istituzione, presso il Ministero dell'interno - Amministrazione degli archivi di Stato, del ruolo degli operai permanenti del servizio microfotografico e di legatoria e restauro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, la quale, tra l'altro, stabilisce le modalità di assunzione degli operai giornalieri ed il decreto interministeriale n. 8912.1 del 27 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1960, registro n. 16 Interno, foglio n. 329, con il quale è stato determinato, per l'esercizio finanziario 1960-1961, a numero 60 unità il contingente degli operai giornalieri da assumere per le esigenze straordinarie del servizio microfotografico e di legatoria e restauro dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Visti gli articoli 62, 63 e 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, concernenti la istituzione e l'incremento delle piante organiche degli operai permanenti delle Amministrazioni dello Stato e le modalità di inquadramento del personale giornaliero in servizio;

Tenuto conto che una delle unità in servizio alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90, dovrà essere inquadrata tra il personale impiegatizio non di ruolo;

Considerato che ai predetti operai giornalieri in servizio e da assumere è richiesta una qualificazione professionale specifica;

Sulla proposta del Ministro per l'interno e con l'assenso del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Per le necessità del servizio microfotografico e di legatoria e restauro degli Archivi di Stato è istituito il ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione degli archivi di Stato, come sotto specificato:

Operai permanenti:

1ª categoria: specializzati (coefficiente 167) n. 26.

L'istituzione del ruolo di cui sopra ha decorrenza dal ventinove marzo 1961.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1961

GRONCHI

Scelba — Taviani

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1962
Registro n. 15 Interno, foglio n. 46. — Martorella

(4077)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1962.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti ministeriali 1° luglio 1961 e 25 agosto 1961, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 30 agosto 1961 (registro n. 37, foglio n. 212) ed il 6 ottobre 1961 (registro n. 41, foglio n. 34);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni e le esportazioni temporanee nella seduta del 15 febbraio 1962;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di mesi sei, la importazione temporanea di fusti di ferro contenenti olii greggi genuini di oliva, da purificare in regime di temporanea importazione, per essere vuotati e riesportati, vuoti o pieni, quand'anche non sussista la clausola della restituzione al mittente. Il termine massimo per la riesportazione è fissato in mesi sei.

Art. 2.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, prorogate per ultimo con i controsegnati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Accessori per macchine da cucire in serie complete, da riesportare a corredo di macchine da cucire (con validità fino al 2 aprile 1962)	Decreto ministeriale 25 agosto 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 13 novembre 1961)	3 aprile 1962	2 ottobre 1962
2. Alcool etilico, per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa, da riesportare anche se contenuta in munizioni (con validità fino al 2 aprile 1962)	Decreto ministeriale 25 agosto 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 13 novembre 1961)	3 aprile 1962	2 ottobre 1962
3. Armi e loro parti, per il collaudo e controllo di polveri esplosive e munizioni fabbricate per conto di Stati, Enti o industrie estere (con validità fino al 30 aprile 1962)	Decreto ministeriale 25 agosto 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 13 novembre 1961)	1° maggio 1962	31 ottobre 1962
4. Borace, per la produzione di perborato sodico (con validità fino al 28 aprile 1962)	Decreto ministeriale 25 agosto 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 13 novembre 1961)	29 aprile 1962	28 ottobre 1962
5. Borato di sodio naturale (borace greggio), per la fabbricazione di borace (con validità fino al 28 aprile 1962)	Decreto ministeriale 25 agosto 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 13 novembre 1961)	29 aprile 1962	28 ottobre 1962
6. Burro di cacao, ottenuto dalla spremitura di cacao in grani temporaneamente importato ai sensi della legge 25 maggio 1954, n. 291, per la fabbricazione di cioccolato (con validità fino al 28 aprile 1962)	Decreto ministeriale 25 agosto 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 13 novembre 1961)	29 aprile 1962	28 ottobre 1962
7. Carbone attivato, per la produzione o rigenerazione di catalizzatori di vario tipo (con validità fino al 3 aprile 1962)	Decreto ministeriale 1° luglio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 3 ottobre 1961)	4 aprile 1962	3 ottobre 1962
8. Catalizzatori esausti a base di platino e metalli del gruppo del platino, per la estrazione del metallo pregiato contenuto, sotto forma di greggio o acido cloroplatinico (con validità fino al 3 aprile 1962)	Decreto ministeriale 1° luglio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 3 ottobre 1961)	4 aprile 1962	3 ottobre 1962
9. Celluloide greggia in massa, tubi, bacchette, lastre e fogli, per la fabbricazione di bottoni, pettini, forcelle da testa ed altri lavori (con validità fino al 28 aprile 1962)	Decreto ministeriale 25 agosto 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 13 novembre 1961)	29 aprile 1962	28 ottobre 1962
10. Cloruro di etile e bromuro di etilene, per la fabbricazione di etilfluido, miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 6 aprile 1962)	Decreto ministeriale 25 agosto 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 13 novembre 1961)	7 aprile 1962	6 ottobre 1962
11. Filati di cotone di titolo pari o superiore a 75.000 metri per mezzo chilogrammo, per la fabbricazione di tessuti di puro cotone tipo popeline finissimo (con validità fino al 20 aprile 1962)	Decreto ministeriale 25 agosto 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 13 novembre 1961)	21 aprile 1962	20 ottobre 1962
12. Glicole dietilenico, glicole propilenico e stirene monomero, per la produzione di resine poliestere selectron di tipo vario, da riesportare come tali o anche trasformate in lastre, rondelle, bottoni, ecc. (con validità fino al 30 aprile 1962)	Decreto ministeriale 25 agosto 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 13 novembre 1961)	1° maggio 1962	31 ottobre 1962
13. Lana pettinata, per essere tinta per conto di committenti esteri (con validità fino al 25 aprile 1962)	Decreto ministeriale 25 agosto 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 13 novembre 1961)	26 aprile 1962	25 ottobre 1962
14. Legno in tronchi, squadrato o segato per il lungo, per essere segato e/o piallato (con validità fino al 10 aprile 1962)	Decreto ministeriale 25 agosto 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 13 novembre 1961)	11 aprile 1962	10 ottobre 1962
15. Lino, per essere trasformato in semilavorati (pettinati e stoppe) e/o manufatti (filati, spaghi, cordami, tessuti) (con validità fino al 25 aprile 1962)	Decreto ministeriale 25 agosto 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 13 novembre 1961)	26 aprile 1962	25 ottobre 1962

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
16. Materiale residuo inerte di catalizzatore, per l'estrazione del metallo pregiato da impiegare nella produzione di catalizzatori destinati all'estero (con validità fino al 24 aprile 1962)	Decreto ministeriale 25 agosto 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 13 novembre 1961)	25 aprile 1962	24 ottobre 1962
17. Novasol (solvente), per la produzione di insetticidi formulati per uso agricolo (con validità fino al 25 aprile 1962)	Decreto ministeriale 25 agosto 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 13 novembre 1961)	26 aprile 1962	25 ottobre 1962
18. Oggetti in genere, per essere ramati, cromati, nichelati, o altrimenti rivestiti di metallo (con validità fino al 30 aprile 1962)	Decreto ministeriale 25 agosto 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 13 novembre 1961)	1° maggio 1962	31 ottobre 1962
19. Olio di anilina ed acetone, per la produzione di solfocloruro di prima e seconda cristallizzazione (con validità fino al 5 aprile 1962)	Decreto ministeriale 25 agosto 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 13 novembre 1961)	6 aprile 1962	5 ottobre 1962
20. Oro fino, per la trasformazione in soluzione colloidale a base di oro, per la decorazione del vetro e dalla ceramica (con validità fino al 3 aprile 1962)	Decreto ministeriale 1° luglio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 3 ottobre 1961)	4 aprile 1962	3 ottobre 1962
21. Paprika, pimento, semi di senape, polvere di chili e semi di sedano, per essere classificati, eventualmente tagliati e macinati, assortiti e riconfezionati (con validità fino al 19 aprile 1962)	Decreto ministeriale 25 agosto 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 13 novembre 1961)	20 aprile 1962	19 ottobre 1962
22. Pellicola vergine negativa sia a colori, sia in bianco e nero, e nastro magnetico, per la ripresa di film (con validità fino al 6 aprile 1962)	Decreto ministeriale 25 agosto 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 13 novembre 1961)	7 aprile 1962	6 ottobre 1962
23. Pellicole cinematografiche, impressionate, e/o sviluppate, nonchè fili e nastri magnetici incisi, occorrenti al coproduttore italiano di film riconosciuti di coproduzione con l'estero, non maggioritaria italiana (con validità fino al 25 aprile 1962)	Decreto ministeriale 25 agosto 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 13 novembre 1961)	26 aprile 1962	25 ottobre 1962
24. Platino e/o metalli del gruppo del platino, allo stato greggio o di rottami, per la produzione di catalizzatori di vario tipo, comprese le reti catalitiche (con validità fino al 3 aprile 1962)	Decreto ministeriale 1° luglio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 3 ottobre 1961)	4 aprile 1962	3 ottobre 1962
25. Smalti vitrei, in graniglia e in polvere, per la fabbricazione di articoli di ferro e di acciaio smaltati (con validità fino al 13 aprile 1962)	Decreto ministeriale 25 agosto 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 13 novembre 1961)	14 aprile 1962	13 ottobre 1962
26. Stoffe a maglia, per la fabbricazione di guanti (con validità fino al 25 aprile 1962)	Decreto ministeriale 25 agosto 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 13 novembre 1961)	26 aprile 1962	25 ottobre 1962
27. Tessuto di cotone imbianchito, tinto, colorato, e ricoperto d'appretto elastico, per la fabbricazione di fiori artificiali (con validità fino al 2 aprile 1962)	Decreto ministeriale 25 agosto 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 13 novembre 1961)	3 aprile 1962	2 ottobre 1962
28. Tiourea tecnica e carbone attivo, per la produzione di 2 amminotiazolo (con validità fino al 5 aprile 1962)	Decreto ministeriale 25 agosto 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 13 novembre 1961)	6 aprile 1962	5 ottobre 1962

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1962

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 30. — BENNATI

(3965)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1962.

Revoca del periodo medio di occupazione ai fini degli assegni familiari attribuito con decreto ministeriale 9 giugno 1958 ad alcune cooperative e carovane delle provincie di Catania, Palermo e Rovigo.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1958, concernente la determinazione di periodi medi ai fini degli assegni familiari per alcune cooperative e carovane di facchini e ippotrasportatori;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Considerato che alcune cooperative e carovane hanno cessato la propria attività e che nei confronti di altre sono venute a modificarsi le condizioni che avevano giustificato l'attribuzione di un periodo medio di 20 giornate ai fini degli assegni familiari;

Decreta:

E' revocato con effetto dalle date indicate a fianco di ciascuna cooperativa e carovana, il periodo medio attribuito con il decreto ministeriale 9 giugno 1958 alle seguenti cooperative e carovane:

Cooperativa artigiani birocciai « C.A.B.E. » di Catania, decorrenza della revoca: 1° maggio 1961;

Cooperativa « C.E.T.P.I. » di Catania, decorrenza della revoca: 29 settembre 1960;

Cooperativa « S.A.C.C » di Paternò, decorrenza della revoca: 10 novembre 1958;

Carovana interna Mercato comunale pesce, di Palermo, decorrenza della revoca: 7 dicembre 1959;

Libera carovana facchini di Porto Tolle, decorrenza della revoca: 1° gennaio 1960.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 giugno 1962

p. *Il Ministro*: SALARI

(3719)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1962.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Napoli Operosa », con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione effettuata alla Società cooperativa « Napoli Operosa », con sede in Napoli, da cui si rileva che le attività della cennata cooperativa non sono sufficienti al pagamento dei debiti;

Udito in via di urgenza il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 19, lett. b) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli artt. 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Napoli Operosa » con sede in Napoli, costituita in data 21 luglio 1951 per rogito notaio Mario De Falco Giannone, e messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott Giorgio Tosti è nominato commissario liquidatore della cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 giugno 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(4027)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1962.

Piano esecutivo delle opere pubbliche da attuarsi negli esercizi 1961-62 e 1962-63, ai sensi della legge 25 gennaio 1962, n. 11.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI ED IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la legge 25 gennaio 1962, n. 11, concernente autorizzazioni di spesa per la esecuzione delle opere prevedute dalle leggi 31 gennaio 1953, n. 68 e 9 agosto 1954, n. 638, nonchè per la esecuzione delle relative opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed idraulico-agraria, in attuazione del piano orientativo preveduto dalla legge 19 marzo 1952, n. 184;

Visto il decreto interministeriale 17 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 132 del 25 maggio 1962, concernente la determinazione, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della citata legge 25 gennaio 1962, n. 11, del programma quinquennale delle opere pubbliche da eseguire con i fondi autorizzati dalla legge stessa;

Visto il voto 30 maggio 1962, n. 1216, con cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale ha espresso parere sul piano esecutivo delle opere pubbliche da attuarsi negli esercizi 1961-62 e 1962-63, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della menzionata legge 25 gennaio 1962, n. 11;

Decretano:

Il piano esecutivo delle opere pubbliche da attuarsi negli esercizi 1961-62 e 1962-63 è deliberato, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11 come dagli allegati elenchi *A*, *B* e *C*, facenti parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 11 giugno 1962

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

ALLEGATO A

Programma esecutivo per le opere di sistemazione idraulica di competenza del Ministero dei lavori pubblici da attuare nel biennio 1961-62 - 1962-63

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DELL'OPERA	Ammontare degli interventi (in milioni di lire)			
		Esercizio		Totale interventi biennio	Le spese per gli interventi da effettuare nel biennio saranno impegnate e pagate con gli stanziamenti del biennio medesimo, e per le eccedenze, quali indicate in milioni di lire - nella presente colonna, con parte dello stanziamento dell'esercizio 1963-1964
		1961-62	1962-63		
	Magistrato alle acque:				
1	Completamento della generale sistemazione « Adige-Garda-Mincio-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante » e sistemazione del fiume Adige	4.000	4.900	8.900	900
	Magistrato per il Po:				
2	Lavori urgenti di sistemazione del Po e del Delta Padano	2.300	2.900	5.200	—
3	Scolmazione corsi d'acqua a nord di Milano, sistemazione Adda e Oglio	500	500	1.000	100
4	Sistemazione della Dora Baltea in Val d'Aosta	—	100	100	—
5	Sistemazione corsi d'acqua piemontesi	500	500	1.000	100
6	Sistemazione corsi d'acqua emiliani	—	500	500	100
	Provveditorato regionale OO. PP. Emilia:				
7	Completamento scolmatore Reno	200	—	200	—
	Provveditorato regionale OO. PP. Toscana:				
8	Completamento scolmatore Arno	300	1.200	1.500	400
9	Sistemazione Arno ed affluenti	—	300	300	—
	Provveditorato regionale OO. PP. Umbria:				
10	Completamento diga Maroggia	110	—	110	—
	Provveditorato regionale OO. PP. Marche:				
11	Sistemazione torrenti anconetani	—	200	200	—
	Provveditorato regionale OO. PP. Lazio:				
12	Rafforzamento difese idrauliche del fiume Tevere	500	1.000	1.500	200
	Provveditorato regionale OO. PP. Abruzzo:				
13	Sistemazione dei corsi d'acqua « Tordino-Vomano », « Aterno-Pescara » e « Sangro-Trigno »	490	500	900	—
	Provveditorato regionale OO. PP. Campania:				
14	Sistemazione del fiume Volturno e suoi affluenti e subaffluenti Calore, Sabato, Ufita, Tammaro e Dragone ed interventi vari	500	1.000	1.500	—
15	Sistemazione del Sele e del Tanagro	100	300	400	—
16	Sistemazione Alto Ofanto	100	100	200	—
17	Sistemazione Regi Lagni	200	1.000	1.200	200
18	Sistemazione Sarno e corsi d'acqua dell'Agro Sarnese e Nocerino	500	100	600	—
19	Sistemazione Biferno	300	100	400	—
	Provveditorato regionale OO. PP. Puglia:				
20	Sistemazione Ofanto e Fortore	100	170	270	70
	Provveditorato regionale OO. PP. Lucania:				
21	Sistemazione fiumi metapontini	500	800	1.300	—
	Provveditorato regionale OO. PP. Calabria:				
22	Sistemazione di vari corsi d'acqua	700	1.100	1.800	500
	Provveditorato regionale OO. PP. Sicilia:				
23	Sistemazione del fiume Simeto	600	900	1.500	—
	Provveditorato regionale OO. PP. Sardegna:				
24	Completamento diga sul fiume Temo	500	500	1.000	100
	TOTALE	13.000	18.670	31.670	2.670

Nelle cifre suddette sono comprese le spese per rilievi, studi e progettazione.

Roma, addì 11 giugno 1962

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: RUMOR

Il Ministro per i lavori pubblici: SULLO

ALLEGATO *B*

Programma esecutivo per le opere di sistemazione idraulica nei comprensori di bonifica di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste da attuare nel biennio 1961-62 - 1962-63

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DELL'OPERA	Ammontare degli interventi (in milioni di lire)		
		Esercizio		Totale biennio
		1961-1962	1962-1963	
	A) *Esigenze di bonifica idraulica in connessione con l'esecuzione dei programmi da attuarsi dal Ministero dei lavori pubblici.*			
1	Adige-Garda-Mincio-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante: complessi di opere situate fra Adige e Po (provincie di Mantova, Verona e Rovigo)	300	300	600
2	Delta Po: territori delle provincie di Ferrara e Rovigo	600	700	1.300
3	Fiume Sesia: territori situati in provincia di Novara	50	50	100
4	Scolmatore del Reno: comprensorio del III Circondario di Ferrara	50	50	100
5	Fiumi Secchia e Panaro: territori situati nelle provincie di Mantova, Modena e Reggio Emilia	100	100	200
6	Comprensori del raggruppamento LEB nel Veneto	100	200	300
7	Scolmatore dell'Arno: comprensorio della palude di Fucecchio, in provincia di Pistoia	50	50	100
8	Fiume Volturno ed affluenti: comprensori delle provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta e Napoli	600	600	1.200
9	Sarno e corsi d'acqua dell'Agro Sarnese e Nocerino, in provincia di Salerno	50	50	100
10	Regi Laghi nelle provincie di Napoli e Caserta	500	500	1.000
11	Fiumi Metapontini: comprensori del Bradano e del Metaponto, nelle provincie di Matera e Potenza	400	400	800
12	Interventi vari	50	50	100
	B) *Esigenze di bonifica idraulica nelle zone di prevalente trasformazione irrigua.*			
1	Basso Piave e Brian, in provincia di Venezia	150	150	300
2	Canale Emiliano-Romagnolo, nelle provincie di Bologna, Forlì e Ravenna	250	350	600
3	Comprensori situati nelle provincie di Lucca, Pisa e Grosseto	150	150	300
4	Valli dell'Arno, della Val di Chiana e dell'Alto Tevere, nelle provincie di Arezzo, Perugia e Siena	100	100	200
5	Comprensori di bonifica delle Marche	50	50	100
6	Comprensori nelle provincie di Viterbo, Roma e Latina	150	150	300
7	Comprensori del Molise: interventi vari	100	100	200
8	Comprensori nelle provincie di Cosenza e Catanzaro	250	250	500
9	Comprensori nelle provincie di Foggia e Taranto	400	400	800
10	Comprensori del Campidano e del Cixerri in provincia di Cagliari	200	200	400
11	Interventi vari	50	50	100
	TOTALE	4.700	5.000	9.700

Nelle cifre suddette sono comprese le spese per rilievi, studi e progettazione.

Roma, addì 11 giugno 1962

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: RUMOR

Il Ministro per i lavori pubblici: SULLO

ALLEGATO C

Programma esecutivo per le opere di sistemazione idraulico forestale di competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste da attuare nel biennio 1961-62 - 1962-63

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DELL'OPERA	Ammontare degli interventi (in milioni di lire)		
		Esercizio		Totale biennio
		1961-1962	1962-1963	
1	*Piemonte*: Bacini dei fiumi Tanaro, Stura di Demonte, Toce, Dora Riparia e Sesia nelle provincie di Cuneo, Novara, Torino e Vercelli	70	210	280
2	*Regione autonoma Valle d'Aosta*: Bacino della Dora Riparia	20	50	70
3	*Lombardia*: Bacini dei fiumi Oglio e Adda	70	210	280
4	*Veneto*: Bacino dell'Adige e dell'Astico	50	120	170
5	*Regione autonoma Trentino-Alto Adige*: Bacino dell'Adige	20	50	70
6	*Emilia*: Bacini dei fiumi Panaro, Secchia, Trebbia, Taro e Parma	90	270	360
7	*Campania*: Bacini del Calore e dei corsi d'acqua dei Monti Tifatini interessanti i Regi Lagni, nelle provincie di Avellino e Caserta	100	330	430
8	*Abruzzo e Molise*: Bacini dei fiumi Biferno, Fortore, Trigno e Volturno nella provincia di Campobasso	40	120	160
9	*Puglie*: Bacini dei fiumi Fortore ed Ofanto	20	70	90
10	*Basilicata*: Bacini dell'Agri e del Sinni	20	70	90
	TOTALE	500	1.500	2.000

Nelle cifre suddette sono comprese le spese per rilievi, studi e progettazione.

Roma, addì 11 giugno 1962

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste RUMOR

Il Ministro per i lavori pubblici: SULLO

(4034)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1962.

Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Bari per l'anno 1962.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante lo ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Bari;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa-merci di Bari per il 1962, è composta come apresso indicato:

Membri effettivi:

Lasorsa dott. Primiano, Casalino cav. Francesco, Tridente prof. Nicola, Romito dott. Giuseppe, Borrelli ing. Enrico, Pignataro prof. Pasquale e Caizzi rag. Mario.

Membri supplenti:

Marasciulo Cosimo, Crudo dott. Antònio e Lippolis Angelo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 giugno 1962

Il Ministro: COLOMBO

(4026)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del provvedimento di scioglimento della Società cooperativa edilizia « Camoscio », con sede in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 luglio 1962, si revoca il precedente provvedimento con il quale al n. 141 del decreto ministeriale in data 12 giugno 1958 fu disposto lo scioglimento d'ufficio senza liquidatore della Società cooperativa edilizia « Camoscio », con sede in Milano.

(4073)

Scioglimento della Società cooperativa di « Consumo di Attigliano », con sede in Attigliano (Terni)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 giugno 1962, la Società cooperativa di « Consumo di Attigliano », con sede in Attigliano (Terni) costituita per rogito Trasatti in data 30 dicembre 1945, repertorio 5492, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Vincenzo Terranova.

(4074)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1962, registro n. 25 Lavori pubblici, foglio n. 204, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 12 settembre 1960 dal geometra Mario Carloni avverso il decreto del Ministero dei lavori pubblici 12 giugno 1960, n. 18090, con il quale non è stata accolta l'istanza avanzata dal suddetto impiegato per ottenere la concessione dell'equo indennizzo.

(4044)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio stesso anno, è stato respinto il ricorso straordinario in via amministrativa esperito il 23 dicembre 1960 dalla signora Cecchini Fortunata Amabile avverso la denegata istituzione di una rivendita speciale in Capranica, viale Nardini, Stazione di servizio « Esso ».

(4036)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 132

Corso dei cambi del 16 luglio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,595	620,60	620,60	620,60	620,60	620,62	620,60	620,60
$ Can.	574,98	574,95	575,25	574,90	571,40	575,67	575 —	575 —	575,05	574,75
Fr. Sv.	143,80	143,80	143,82	143,805	143,80	143,81	143,815	143,78	143,81	143,80
Kr. D.	89,90	89,92	89,93	89,90	89,90	89,92	89,91	89,90	89,93	89,95
Kr. N.	86,93	86,94	86,93	86,93	86,90	86,94	86,925	86,90	86,95	86,95
Kr. Sv.	120,61	120,63	120,64	120,67	120,60	120,64	120,64	120,65	120,66	120,60
Fol.	172,74	172,74	172,75	172,74	172,72	172,65	172,7375	172,75	172,72	172,75
Fr. B.	12,48	12,48	12,4825	12,48125	12,47875	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48
Fr Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,66	126,6625	126,65	126,65	126,655	126,65	126,65	126,65
Lst.	1741,80	1741,75	1741,725	1741,875	1741,50	1742,02	1741,75	1742 —	1741,75	1741,70
Dm. occ.	155,85	155,82	155,88	155,845	155,80	155 —	155,825	155,85	155,91	155,84
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,06	24,0560	24,0450	24,05	24,0545	24,06	24,05	24,055
Escudo Port.	21,72	21,72	21,75	21,72	21,75	21,72	21,72	21,72	21,72	21,71

Media dei titoli del 16 luglio 1962

Rendita 5 % 1935	104,10
Redimibile 3,50 % 1934	970,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,100
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,625
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 luglio 1962

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	574,95
1 Franco svizzero	143,81
1 Corona danese	89,905
1 Corona norvegese	86,927
1 Corona svedese	120,655
1 Fiorino olandese	172,739
1 Franco belga	12,481
1 Franco nuovo (N.F.)	126,659
1 Lira sterlina	1741,812
1 Marco germanico	155,835
1 Scellino austriaco	24,055
1 Escudo port.	21,72

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esame a ventotto posti di vice conservatore in prova degli Archivi notarili, indetto il 26 ottobre 1961.

IL GUARDASIGILLI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629 (art. 21);
Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 (art. 6);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (art. 1);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280 (art. 2);
Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1961, con il quale venne indetto un concorso a ventotto posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli Archivi notarili;

Decreta

Le prove scritte obbligatorie del concorso a ventotto posti di vice conservatore in prova degli Archivi notarili avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, in via Girolamo Induno, nei giorni 11, 12 e 13 ottobre 1962, con inizio alle ore 8 antimeridiane.

La prova scritta facoltativa di lingua tedesca avrà luogo nella stessa sede il giorno 15 ottobre 1962, con inizio alle ore 8 antimeridiane.

Roma, addì 25 giugno 1962

p. *Il Ministro*: MANNIRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1962
Registro n. 1, foglio n. 131 — GALLUCCI

(4065)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a ventidue posti di agente tecnico in prova per i servizi dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato al personale ausiliario di ruolo e non di ruolo, comunque in servizio negli uffici dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che reca norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a ventidue posti di agente tecnico in prova, nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico per i servizi dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato al personale ausiliario di ruolo e non di ruolo, comunque in servizio negli uffici dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono avere compiuto gli studi di istruzione obbligatoria ed essere in possesso almeno della patente di guida *C* ad uso privato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi divisione 1ª, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi divisione 1ª, entro il termine di 60 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I minori degli anni 21 devono dichiarare di non essere incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici;

e) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'ufficio presso il quale prestano servizio e la qualifica in atto rivestita;

i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze prestano servizio.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

Art. 4.

A corredo della domanda di partecipazione al concorso i candidati dovranno produrre i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia (su carta da bollo da L. 200) del titolo di studio posseduto, autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica, in sostituzione del diploma;

2) certificato di data non anteriore al bando, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità, comprovante il possesso della patente di guida di cui al precedente art. 2;

3) copia integrale dello stato di servizio civile, per i dipendenti di ruolo, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla competente Direzione generale del Ministero.

Ciascun foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 300 debitamente annullata;

4) i candidati impiegati non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente Direzione generale del Ministero, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

5) dichiarazione del capo dell'Ufficio alle cui dipendenze prestano servizio, attestante le mansioni in atto svolte;

6) ogni altro documento o titolo che gli interessati ritengano utile agli effetti della valuzione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano.

Art. 5.

Le domande, che perverranno al Ministero dopo il termine fissato nel primo comma del precedente articolo 3 o che risultino insufficientemente documentate entro il termine stesso, non saranno prese in considerazione.

Del pari non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno dopo il predetto termine, salvo quanto disposto dal successivo articolo 10, ai soli fini in esso considerati.

Art. 6.

La prova d'idoneità tecnica, a carattere teorico pratico, consisterà nella guida di un'automobile per un periodo di tempo non inferiore a 10 minuti e nella sicura conoscenza delle varie parti del motore e della segnaletica più aggiornata.

La prova d'idoneità tecnica avrà luogo in Roma, nel giorno e nel luogo che verranno indicati con apposito avviso che verrà direttamente comunicato.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nelle domande, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Per sostenere la prova d'idoneità tecnica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è da L. 100, se l'autenticazione della firma è fatta dal sindaco e da L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

La prova d'idoneità tecnica non s'intende superata se il candidato non avrà riportato almeno la votazione di 6/10.

Art. 7.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova d'idoneità tecnica sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

La Commissione di cui al precedente articolo, determina i criteri per la valutazione dei titoli che verranno stabiliti nella prima adunanza e forma la graduatoria degli aspiranti ritenuti idonei.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito del concorso e quella dei vincitori saranno formate secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici, che saranno determinati dalla Commissione per la valutazione dei titoli e dal voto riportato nella prova di idoneità tecnica.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato la prova d'idoneità tecnica e che possono fare valere titoli validi ai fini della precedenza a parità di merito devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi divisione 1ª, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli.

A tal fine coloro che abbiano prestato servizio in reparti combattenti o presso l'Esercito operante, durante la guerra 1915-18, dovranno presentare in carta da bollo da L. 100, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, in carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti.

Gli ex legionari fiumani comproveranno tale loro qualità mediante il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e con una dichiarazione da cui risulti che hanno fatto parte dell'ex milizia fiumana. Tanto l'uno che l'altro documento dovranno essere rilasciati, in carta da bollo da L. 100, dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana.

Coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, in carta da bollo da L. 100, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle forze armate operanti, o adetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi) fino alla data dell'8 maggio 1945, o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, o che, quali prigionieri di guerra, abbiano cooperato volontariamente con gli alleati, i partigiani combattenti o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946, o catturati dai tedeschi o dai giapponesi, o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, su carta da bollo da L. 100, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om, in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od., in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i servizi di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o una copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I cittadini deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente comunità israelitica.

I mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi altoatesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo o di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, ed i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma ed i figli dei mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre, oppure me-

diante certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazione od infermità ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge del 9 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati ed invalidi per servizio produrranno un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato a nome del loro padre, e i figli dei caduti per servizio comproveranno tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro padre è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di Enti locali territoriali o istituzionali.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato o per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei due commi precedenti, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, nonchè i profughi dai territori sui quali è cessata in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e i profughi dai territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un'attestazione rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono.

I coniugati con o senza prole e i vedovi con prole produrranno uno stato di famiglia, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Il documento di cui al precedente capoverso dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito e quelle dei vincitori e degli idonei del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi divisione 1ª, entro il perentorio termine di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

A) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100. Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita sui registri di stato civile di un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

B) certificato medico, su carta da bollo da L. 100 e di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito dell'Amministrazione, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo a prestare continuativamente e incondizionatamente servizio quale agente tecnico dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, dichiarando se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine alla guida di automezzi.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia incondizionatamente idoneo alla guida di automezzi e al disimpegno delle mansioni di agente tecnico.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

C) i candidati che siano impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre il documento di cui alla precedente lettera *B*.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti ad altre Amministrazioni, a qualsiasi titolo.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati agenti tecnici in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Trascorso il periodo di prova, gli agenti tecnici in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In quest'ultimo caso, l'impiegato che provenga da altro ruolo sarà restituito alla carriera di provenienza e collocato nel posto spettantegli in base alla anzianità acquisita nella carriera stessa maggiorata del periodo in cui ha appartenuto alla carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi in qualità di agente tecnico in prova.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1962

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1962
Registro n. 35, foglio n. 336.

(3707)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Considerato che con decreto n. 61/1, in data 18 gennaio 1961, è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 859, in data 5 ottobre 1961, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa così come è stata formulata dalla Commisione giudicatrice:

N.	Nominativo	Punti
1.	Boschi Sergio	punti 71,067
2.	Monari Sanzio	» 66,129
3.	Cremonini William	» 64,981
4.	Modesti Pietro	» 63,660
5.	Stanzani Lorenzo	» 62,106
6.	Conti Domenico	» 60,567
7.	Marchetti Silvano	» 60,073
8.	Negri Aldo	» 59,957
9.	Marangoni Serafino	» 59,486
10.	Magri Giovanni	» 59,469
11.	Baccarini Fortunato	» 59,337
12.	Marchetti Massimo	» 59,035
13.	Berti Leonardo	» 58,613
14.	Montanari Alberto	» 58,437
15.	Bedeschi Edoardo	» 57,560
16.	Ragonigi Rosolino	» 57,152
17.	Paganucci Nello	» 56,708
18.	Zucchi Lorenzo	» 55,015
19.	Pasetti Luigi	» 54,334
20.	Ferrari Giovanni	» 52,295
21.	Ferrarini Brenno	» 51,760
22.	Scrafini Giuseppe	» 51,220
23.	Botteglia Antonio	» 51,185
24.	Gerola Egidio	» 50,722
25.	Neri Celeste	» 50,189
26.	Ghetti Arturo	» 49,812
27.	Pinelli Gianni	» 49,000
28.	Rizzi Giovita	» 48,993
29.	Testoni Antonio	» 48,000
30.	Bonvento Cirillo	» 47,843
31.	Gambetti Armando	» 46,837
32.	Cavazzuti Giancarlo	» 46,687
33.	Belloni Giuseppe	» 46,500
34.	Bernardini Ugo	» 46,015
35.	Calvetti Luigi Raffaele	» 45,116
36.	Gagliardi Matteo, coniugato con 1 figlio	» 45,000
37.	Matteuzzi Augusto, celibe	» 45,000
38.	Tenchini Achille	» 44,500
39.	Feligini Vinicio	» 44,182
40.	Tarozzi Giuliano	» 43,838
41.	Silvieri Mario	» 43,533
42.	Morresi Ennio	» 43,518
43.	Catani Francesco Alessandro	» 43,500
44.	Antonietti Francesco	» 43,253
45.	Mendolicchio Michele, coniugato con 3 figli	punti 43,000
46.	Papini Francesco, coniugato con 1 figlio	» 43,000
47.	Luciani Manillo, coniugato, nato il 29 aprile 1927	» 42,500
48.	Borsato Antonio, coniugato, nato il 13 agosto 1929	» 42,500
49.	Cappi Giuseppe, coniugato, nato il 14 novembre 1933	» 42,500
50.	Allegretti Michele	» 42,395
51.	Cuicchi Cesare	» 42,343
52.	Lazzarini Walter, coniugato con 2 figli	» 42,000
53.	Ciccardi Angelo, celibe	» 42,000
54.	Gerola Gianfranco	» 41,843
55.	Pasquini Giorgio	» 41,671
56.	Mazzocchi Luigi	» 41,000
57.	Mecucci Umberto	» 40,500
58.	Curti Giulio, coniugato con 3 figli	» 40,000
59.	Campri Vittorio, coniugato con 2 figli	» 40,000
60.	Rabbi Augusto	» 39,000
61.	Sulas Francesco, celibe, nato il 19 giugno 1934	» 37,843
62.	Fabbri Antonio, celibe, nato il 2 febbraio 1935	» 37,843
63.	Berretti Claudio, partigiano combattente, coniugato con 1 figlio	» 37,500
64.	Nobili Gianfranco, coniugato con 3 figli	» 37,500
65.	Rossi Francesco, coniugato	» 37,500
66.	Sorbelli Giovanni, celibe	» 37,500
67.	Pasquali Arrigo	» 37,361
68.	Biondani Giulio	» 36,500
69.	Tognetti Emilio	» 36,000

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 26 giugno 1962

Il veterinario provinciale: BORTOLOTTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1113, in data 26 giugno 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 6/1, in data 18 gennaio 1961;

Esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne l'assegnazione delle sedi, per le quali secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso citato in premessa per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Boschi Sergio: Imola, 2ª condotta;

2) Monari Sanzio: Monteveglio, condotta unica;

3) Cremonini William: Porretta Terme Consorzio dei comuni: Porretta Terme, Castel di Casio, Gaggio Montano, Granaglione, Lizzano Belvedere;

4) Modesti Pietro: Camugnano, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 26 giugno 1962

Il veterinario provinciale: BORTOLOTTI

(4045)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.